



Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 13 Luglio 1965, n. 15 — *Modifica parziale della Legge 14 agosto 1963, n. 19 sulle Amministrazioni Municipali.* Pag. 3
- LAW 13 July 1965, No. 15 — *Amending Law No. 19 of Legge 14 agosto 1963, n. 19 sulle Amministrazioni.* » 8

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

A P P E N D I C E

LEGGE 14 agosto 1963, n. 19 — *Amministrazioni ed elezioni municipali nel testo integrale (allegato escluso) ed aggiornato con gli emendamenti di cui alla Legge 13 luglio 1965, n. 15*

» 15

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGÈ 13 Luglio 1965, n. 15.

Legge relativa alla modifica parziale della Legge 14 Agosto 1963, n. 19, sulle Amministrazioni ed Elezioni Municipali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'inizio del Capo III della Legge 14 Agosto 1963, n. 19, è inserito il seguente articolo aggiunto:

Art. 10 bis

Poteri del Consiglio Municipale

1. — Il Consiglio Municipale è il principale organo rappresentativo e deliberativo dell'Amministrazione Municipale.

2. — In tale qualità, il Consiglio Municipale:

- a) elegge il Sindaco, il Vice Sindaco ed i membri dei Comitati Municipali;
- b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Amministrazione Municipale;
- c) approva i Regolamenti Municipali;
- d) delibera i piani ed i programmi di massima per lo svolgimento dell'attività amministrativa;
- e) autorizza e ratifica i provvedimenti amministrativi che non siano espressamente riservati dalla Legge e dai Regolamenti al Sindaco o ai Comitati Municipali;
- f) controlla l'operato del Sindaco, del Vice Sindaco e dei Comitati Municipali;
- g) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge e dai Regolamenti.

Art. 2.

L'art. 11, sesto comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 11

Sindaco e Vice Sindaco

6. — Il Sindaco può essere rimosso dalla carica a seguito di una mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno un terzo e approvata da almeno due terzi dei Consiglieri Municipali «con votazione palese». «In tale caso, il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco rimosso dalla carica in tutti gli affari di ordinaria amministrazione, e convoca il Consiglio per la nuova elezione del Sindaco, che deve avvenire entro tre giorni dalla rimozione».

Art. 3.

L'art. 12 della citata Legge n. 19 del 1963 è modificato come segue:

Art. 12

Poteri del Sindaco

1. — Il Sindaco è capo e primo cittadino dell'Amministrazione Municipale. E in tale veste:

- a) rappresenta l'Amministrazione Municipale nelle cerimonie ufficiali, nei giudizi ed in ogni altro rapporto esterno;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Municipale;
- c) coordina l'attività dei Comitati Municipali, di cui è presidente di diritto;
- d) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge e dai Regolamenti.

2. -- In caso di urgente necessità, ove non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio Municipale, il Sindaco — sentito, ove possibile, il parere del Segretario Municipale — può adottare in via provvisoria provvedimenti di competenza del Consiglio Municipale, riferendone al Consiglio nella prima riunione successiva, per la necessaria ratifica. Tale potestà straordinaria non può essere esercitata in materia di votazione elettiva, di votazione di fiducia, di approvazione del Bilancio preventivo o del rendiconto consuntivo.

3. — Per quanto concerne la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito della circoscrizione municipale, il Sindaco è altresì funzionario del Governo.

Art. 4.

L'art. 17, secondo comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 17

Composizione dei Comitati

2. — I Comitati eleggono un proprio Vice Presidente nella loro prima riunione, in modo analogo a quanto previsto nell'art. 11

Art. 5.

L'art. 19, terzo comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 19

Riunioni

3. — I Consiglieri Municipali, i Comitati finanziari ed i Comitati di zona, devono riunirsi almeno una volta al mese; gli altri Comitati devono riunirsi almeno una volta ogni due mesi.

Art. 6.

L'art. 22, quinto comma, della citata Legge n. 19 del 1963 è modificato come segue:

Art. 22

Spese dei Membri dei Consigli Municipali e Comitati

5. — In aggiunta alle indennità di cui sopra, i Consigli Municipali, devono, con l'approvazione dell'Autorità Tutoria, determinare una indennità mensile di rappresentanza da corrispondersi al Sindaco, ed ove la disponibilità finanziaria dell'Amministrazione Municipale lo permetta, anche al Vice Sindaco, in misura non inferiore alla metà di quella corrisposta al Sindaco.

Art. 7.

Alla fine del Capo III della citata Legge n. 19 del 1963 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 22 bis

Sospensione dalla carica

I Consiglieri Municipali, il Sindaco, nonché il Vice Sindaco, sono sospesi di diritto dalla carica nel caso in cui venga iniziato a loro carico un procedimento penale per delitto comportante quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, o in cui la persona

offesa sia l'Amministrazione Municipale; decadono di diritto dalla carica, in caso di condanna penale per uno di tali delitti, o in caso di sopravvenuta ineleggibilità ai sensi di Legge.

Art. 8.

L'art. 24, terzo comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 24

Segretario Municipale, Vice Segretario e Capi Servizio

3. — Il Ministro dell'Interno nomina il Segretario Municipale ed i Capi Servizi ritenuti necessari all'efficace svolgimento delle funzioni del Consiglio. Con le stesse modalità sono adottati i provvedimenti di revoca e di trasferimento.

Art. 9.

L'art. 28, primo comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 28

Formazione ed approvazione del Bilancio

1. — Il Comitato finanziario forma il progetto di bilancio preventivo, nel quale devono essere scritte tutte le entrate e tutte le spese dell'Amministrazione Municipale, e le sottopone all'approvazione del Consiglio Municipale. Il progetto di bilancio approvato dal Consiglio Municipale è trasmesso senza indugio dal Sindaco al Ministero dell'Interno.

2. — Il terzo comma dello stesso articolo 28 è soppresso.

Art. 10.

L'art. 37, secondo comma, (prima parte) della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 37

Contabilità

2. — Entro il primo Marzo di ogni anno, le Amministrazioni Municipali devono sottoporre al Ministero dell'Interno i rendiconti consuntivi annuali formati dal Comitato Finanziario ed approvati dal Consiglio Municipale.

Art. 11.

L'art. 44, secondo comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 44

Scioglimento dei Consigli Municipali

2. — Entro il termine di sei mesi dalla data del Decreto di scioglimento del Consiglio Municipale, deve precedersi all'elezione di un nuovo Consiglio. Tale termine può essere prorogato con provvedimento motivato dal Ministro dell'Interno, ove ciò appaia necessario per motivi finanziari o di ordine pubblico.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, 13 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro «ad interim»

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro dell'Interno

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

LAW 13 July 1965, No. 15.

Law amending Law No. 19 of 14 August 1963 on Local Administration and Elections.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Article 1

At the beginning of Chapter III of the law dated the 14th of August, 1963, No. 19 it is being inserted the following additional article:

Article 10 bis

Powers of the Local Administration Council

1. — The Local Administration Council is the main representative and deliberative organ of the Local Administration.
2. — In this capacity the Local Administration Council:
 - a) elects the Chairman, the Vice-Chairman and the members of municipal Committees;
 - b) approves the budget estimates and the final accounts of the Local Administration;
 - c) approves the municipal regulations; determines the main plans and programme for carrying out the administrative activity;
 - e) authorizes or ratifies the administrative measures which are not expressly reserved by law or by regulations to the Chairman or to the Local Administration Committees;
 - f) controls the action of the Chairman, the Vice-Chairman and of the municipal committees;
 - g) exercises any other lawful power as may be necessary for the proper implementation of its functions.

Article 2

Article 11, sixth paragraph, of the above said law No. 19 of 1963 is modified as follows:

«The Chairman may be removed from office by a non-confidence motion, stating the grounds therefore, proposed by not less than one third and approved by not less than two thirds of the total number of the Councillors» «by open vote». In such case, the Vice, Chairman shall replace the Chairman who was removed from office, for not carrying out the affairs of ordinary administration and convenes the Council for the new election of the Chairman, which must take place within three days of the removal.

Article 3

Article 12 of the above mentioned law No. 19 of 1963 is modified as follows:

«The Chairman of a Council shall be the head and the first citizen of the Local Administration».

He shall:

- a) represent the Local Administration in ceremonial occasions, in judicial proceedings and in any other external relations;
- b) convene and preside over meetings of the Council;
- c) co-ordinate the activity of all Committees of the Council, of which he is Chairman by right;
- d) exercise any other lawful power as may be necessary for the proper implementation of his functions.

2. — In case of urgent necessity, whenever it is not possible to convene timely the Council, the Chairman, — after hearing, when possible, the Secretary — may adopt temporarily measures pertaining to the Council, informing there-of the Council at the next succeeding meeting for the necessary ratification. This extraordinary power cannot be exercised in matters relating to elective voting, non-confidence vote, approval of Budget estimates and annual accounts.

3. — As regards the safeguard of order and public security within the limits of the municipal district, the Chairman is also a Government official.

Article 4

Article 17, second paragraph, of the said law No. 19 of 1963 is modified as follow:

«Each Committee at its first meeting shall elect its Vice-Chairman in the same way as it is provided by article 11.

Article 5

Article 19, third paragraph of the said law No. 19 of 1963 is modified as follows:

«Councillors, Finance Committees and area Committees shall meet at least once a month; other Committees shall meet at least once every two months».

Article 6

Article 22, fifth paragraph, of the quoted law No. 19 of 1963, is modified as follows:

«In addition to the above allowances any Council must, with the approval of the supervisory authority, make provision for a monthly representation allowance to be paid to the Chairman of the Council and in case funds of the Local Administration are available also to the Vice-Chairman not less than the half of the allowance paid to the Chairman».

Article 7

At the end of the III Chapter of the quoted law No. 19 of 1963, is enclosed the following additional article:

Article 22 bis

The Councillors, the Chairman and the Vice-Chairman shall be suspended by right from office, in case penal proceedings have been instituted against them for a crime involving, as an accessory punishment the interdiction from the public offices or in which the offended person is the local administration; they lose the exercise of their functions, in case of a penal conviction for one of these crimes or in case of ineligibility or incompatibility according to the law.

Article 8

Article 24, third paragraph of the said law No. 19 of 1963 is modified as follows:

The Minister of Interior shall appoint the Executive Secretary and such Heads of Services as are deemed necessary for the efficient performance of the functions of the Council. These same procedures shall apply to the termination of appointment and transfer of above officials.

Article 9

Article 28, first paragraph of the said law No. 19 of 1963, is modified as follows:

«The Financial Committee of a Council shall prepare the draft estimates budget indicating the details of revenue and expenditure for approval by the Council. The draft budget approved by the Council shall be forwarded without delay by the Chairman to the Ministry of Interior».

2. — The third paragraph of the same article 28 shall be deleted.

Article 10

Article 37, second paragraph (first part) of the said law No 19 of 1963 is modified as follows:

«The Local Administrations, not later than the 1st of march of each year, must submit to the Ministry of Interior the annual accounts prepared by the Finance Committee and approved by the Council of the Local Administration».

Article 11

Article 44, second paragraph of the said law No. 19 of 1963, is modified as follows:

«Within the term of six months from the date of the Decree of dissolution of the municipal Council, a new Council must be elected. Such term may be postponed by a motivated provision of the Minister of Interior, in case this delay may appear necessary for financial reasons or of public security».

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees and published in the Official Belletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a Law of the Republic.

Mogadiscio, 13 July 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister «ad interim»
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

The Minister of Interior
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

A P P E N D I C E

Legge 14 agosto 1963, n. 19 «Amministrazioni ed Elezioni Municipali» nel testo integrale (Allegato escluso) ed aggiornato con gli emendamenti di cui alla Legge 13 Luglio 1965, n. 15.

La Legge 14 agosto 1963, n. 19 fu pubblicata nel Bollettino Ufficiale Suppl. n. 2 al n. 9 del 3 settembre 1963.

LEGGE 14 Agosto 1963, N. 19.

Amministrazioni ed Elezioni Municipali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Istituzione delle Amministrazioni Municipali

Art. 1

Le Amministrazioni Municipali

1. Ai fini della presente legge, il territorio della Repubblica è diviso in circoscrizioni, ciascuna sotto la giurisdizione di una Amministrazione Municipale.

2. Le Amministrazioni Municipali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri. Con lo stesso provvedimento sono stabilite la denominazione e la giurisdizione territoriale dell'Amministrazione Municipale.

3. Con le stesse modalità, di cui al precedente comma, possono essere soppresse singole Amministrazioni Municipali, ovvero apportate variazioni alla loro denominazione e giurisdizione territoriale.

Art. 2

Personalità Giuridica

Le Amministrazioni Municipali di cui al precedente articolo sono Enti pubblici con personalità e gestione autonoma, per l'esercizio delle podestà amministrative e regolamentari previste dalla legge.

Art. 3

Classificazione delle Amministrazioni Municipalì

1. Ai fini della presente legge, le Amministrazioni Municipalì sono suddivise nelle seguenti classi:

- Classe A: Amministrazione Municipale di Mogadiscio;
- Classe B: Amministrazioni Municipalì aventi sede in centri capoluogo di Regione;
- Classe C: Amministrazioni Municipalì aventi sede in centri capoluogo di Distretto;
- Classe D: Amministrazioni Municipalì aventi sede in altri centri.

2. Il Ministro dell'Interno può, con proprio decreto, assegnare le Amministrazioni Municipalì di cui alle Classi C e D del precedente comma alla Classe immediatamente superiore, quando ciò appaia opportuno in relazione al numero degli abitanti, alla estensione ed importanza economica della circoscrizione, ed alle possibilità finanziarie dell'Amministrazione Municipale interessata.

Art. 4

I Consigli Municipalì

1. Le Amministrazioni Municipalì sono rette da Consigli Municipalì eletti nei modi indicati nell'Allegato alla presente legge.

2. I Consigli Municipalì durano in carica quattro anni, con decorrenza dalla data delle votazioni elettorali, e sono composti di:

- 25 membri, per le Amministrazioni di Classe A;
- 21 membri, per le Amministrazioni di Classe B;
- 15 membri, per le Amministrazioni di Classe C;
- 11 membri, per le Amministrazioni di Classe D.

Art. 5

Nomine di Membri Aggiunti

Qualora si renda necessaria la collaborazione di esperti, il Consiglio Municipale può chiamare a partecipare alle proprie adunanze, membri aggiunti non aventi diritto al voto. Il numero complessivo dei membri aggiunti non può essere superiore ad un quarto dei Consiglieri Municipalì.

Art. 6

Autorità Tutoria

Il Ministro dell'Interno è l'Autorità Tutoria per tutti i Consigli Municipali. Peraltro il Ministro può, con proprio Decreto, designare quale Autorità Tutoria per singoli Consigli, il Governatore Regionale, o il Commissario Distrettuale competente per territorio.

CAPO II

Compiti, Funzioni e Poteri dei Consigli Municipali

Art. 7

Compiti dei Consigli Municipali

Con la collaborazione di idonei Comitati istituiti a norma degli articoli 14, 15 e 16, e subordinatamente alle altre disposizioni della presente legge, i Consigli Municipali:

- a) formulano le direttive intese ad assicurare l'efficace adempimento dei loro doveri e delle loro funzioni;
- b) nell'ambito della rispettiva giurisdizione territoriale provvedono all'istituzione dei servizi previsti dalla legge, nonchè di quei servizi che possono essere legalmente istituiti nell'interesse della popolazione;
- c) adottano le opportune misure finanziarie per l'espletamento delle loro funzioni;
- d) osservano le istruzioni legittimamente impartite dall'Autorità Tutoria.

Art. 8

Funzioni Obbligatorie dei Consigli Municipali

1. Ciascun Consiglio Municipale, nell'ambito della rispettiva giurisdizione territoriale, deve collaborare con le competenti autorità del Governo per il mantenimento della legge e dell'ordine e per il conseguimento di una buona amministrazione.

2. I Consigli Municipali hanno altresì il dovere di deliberare l'adozione delle misure necessarie a:

- a) tutelare o promuovere la salute e l'igiene pubblica;
- b) controllare le epidemie;
- c) istituire, regolare e controllare i mercati, nonchè — compatibilmente con le disposizioni di altre leggi in materia — la vendita di merci e bestiame fuori dei detti mercati;

- d) controllare la costruzione, le innovazioni e la demolizione degli edifici;
- e) rimuovere tutto ciò che può essere dannoso alla comunità;
- f) prevenire e alleviare le carestie.

3. I Consigli Municipali devono altresì stabilire lo stemma dell'Amministrazione Municipale subordinatamente all'approvazione dell'Autorità Tutoria, ed esercitare ogni altra funzione loro conferita dalla Legge.

Art. 9

Altre funzioni dei Consigli Municipali,

1. Le Amministrazioni Municipali possono, subordinatamente all'approvazione dell'Autorità Tutoria, esercitare una o più delle seguenti funzioni:

- a) istituzione e funzionamento delle scuole coraniche ed elementari;
- b) impianto, manutenzione e funzionamento dei servizi per il rifornimento idrico;
- c) impianto, manutenzione e funzionamento dei servizi di pubblica utilità quali l'elettricità e i trasporti, o il controllo su detti servizi quando questi siano gestiti da privati;
- d) manutenzione e riparazione di strade, piazze e luoghi pubblici, quali giardini e piazzali — illuminazione stradale;
- e) prevenzione, spegnimento e controllo degli incendi;
- f) sviluppo e miglioramento dell'agricoltura, conservazione del suolo, zootecnia, risorse forestali e ittiche, in conformità dell'orientamento generalmente seguito in tali campi sul piano nazionale;
- g) registrazione della popolazione e tenuta dei registri dello stato civile;
- h) tenuta dei registri degli elettori;
- i) piano regolatore;
- j) rilevamento delle piante dei centri urbani e registrazione della proprietà di terreni e fabbricati;
- k) costruzione e amministrazione di case popolari nei centri urbani;
- l) istituzione di servizi di assistenza sociale;
- m) preparazione e realizzazione di programmi per lo sviluppo della comunità;
- n) regolamento e controllo del traffico, subordinatamente alle disposizioni del Codice Stradale;
- o) operazioni commerciali necessarie al pubblico interesse;
- p) istituzione di servizi locali d'informazione;

- q) istituzione di fondi di previdenza, pensioni e assicurazioni a beneficio del personale di cui all'articolo 25 della presente legge;
- r) ogni altra funzione che possa essere volta nell'interesse della popolazione residente nella giurisdizione territoriale del Consiglio;

2. L'esercizio delle funzioni indicate nel comma precedente è obbligatorio per le Amministrazioni Municipali qualora ciò venga ordinato dall'Autorità Tutoria.

Art. 10

Poteri

Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui agli articoli 8 e 9, alle Amministrazioni Municipali compete:

- a) sostenere le spese necessarie derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni;
- b) emanare, modificare e revocare, con l'approvazione dell'Autorità Tutoria, regolamenti non incompatibili con la presente legge e con altre leggi, per lo svolgimento delle loro funzioni;
- c) stabilire le penalità per la violazione delle disposizioni dei regolamenti municipali emanati a norma della lettera b), entro i limiti fissati nell'articolo 47 della presente legge;
- d) accertare e riscuotere imposte, tasse e diritti applicati a norma della presente o di altre leggi, ove il diritto di riscossione sia attribuito alle Amministrazioni Municipali;
- e) in caso di pubblico interesse, chiedere alle autorità competenti l'espropriazione di beni nei limiti e nei modi prescritti dall'articolo 24 della Costituzione;
- f) esercitare controlli, fare ispezioni ed esercitare ogni altro legittimo potere necessario a garantire lo svolgimento delle loro funzioni;
- g) possedere beni, stipulare contratti, convenire in giudizio ed essere convenute, nonchè esercitare ogni altra facoltà attribuita ad una persona giuridica.

CAPO III

Organizzazione dei Consigli Municipali e dei Comitati

Art. 10 bis

Poteri del Consiglio Municipale

1. *Il Consiglio Municipale è il principale organo rappresentativo e deliberativo dell'Amministrazione Municipale.*
2. *In tale qualità, il Consiglio Municipale:*

- a) *elegge il Sindaco, il Vice Sindaco ed i Membri dei Comitati Municipali;*
- b) *approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Amministrazione Municipale;*
- c) *approva i Regolamenti Municipali;*
- d) *delibera i piani ed i programmi di massima per lo svolgimento dell'attività amministrativa;*
- e) *autorizza e ratifica i provvedimenti amministrativi che non siano espressamente riservati dalla legge e dai Regolamenti al Sindaco o ai Comitati Municipali;*
- f) *controlla l'operato del Sindaco, del Vice Sindaco e dei Comitati Municipali;*
- g) *esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge e dai Regolamenti.*

Art. 11

Sindaco e Vice Sindaco

1. Ogni Consiglio Municipale ha un Sindaco ed un Vice-Sindaco, eletti separatamente dal Consiglio nel proprio seno, con votazione segreta, nella prima riunione. Essi rimangono in carica per due anni dalla data dell'elezione, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla elezione dei loro successori, che ha luogo nella prima riunione del Consiglio successiva allo scadere del loro incarico.

2. Il Sindaco e il Vice-Sindaco uscenti possono essere rieletti.

3. Il Consigliere Municipale che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni di cui al primocomma, è eletto rispettivamente Sindaco e Vice-Sindaco.

4. Qualora due o più Consiglieri Municipali ottengano un eguale numero di voti, si procede ad una seconda votazione. Ove anche alla seconda votazione più Consiglieri ottengano lo stesso numero di voti, il Sindaco o il Vice-Sindaco è designato mediante sorteggio fra i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Alla prima riunione del Consiglio Municipale o qualora le cariche di Sindaco e Vice-Sindaco siano entrambe vacanti, l'elezione del Sindaco è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

6. *Il Sindaco può essere rimosso dalla carica a seguito di una mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno un terzo ed approvata da almeno due terzi dei Consiglieri Municipali «con votazione palese». In tal caso, il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco rimosso dalla carica in tutti gli affari di ordinaria amministrazione, e convoca il Consiglio per la nuova elezione del Sindaco, che deve avvenire entro tre giorni dalla rimozione.*

Art. 12

Poteri del Sindaco

1. *Il Sindaco è capo e primo cittadino dell'Amministrazione Municipale. E, in tale veste:*

- a) *rappresenta l'Amministrazione Municipale nelle cerimonie ufficiali, nei giudizi ed in ogni altro rapporto esterno;*
- b) *convoca e presiede le riunioni del Consiglio Municipale;*
- c) *coordina l'attività dei Comitati Municipali, di cui è presidente di diritto;*
- d) *esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge e dai Regolamenti.*

2. *In caso di urgente necessità, ove non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio Municipale, il Sindaco, sentito, ove possibile, il parere del Segretario Municipale, può adottare, in via provvisoria, provvedimenti di competenza del Consiglio Municipale, riferendone al Consiglio nella prima riunione successiva, per la necessaria ratifica. Tale potestà straordinaria non può essere esercitata in materia di votazione elettiva, di votazione di fiducia, di approvazione del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.*

3. *Per quanto concerne la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito della circoscrizione Municipale, il Sindaco è, altresì, funzionario del Governo.*

Art. 13

Vice Sindaco

In assenza del Sindaco, il Vice-Sindaco lo sostituisce ed esercita le funzioni indicate nell'articolo precedente.

Art. 14

Comitato Finanziario e Comitato del Personale

Ogni Consiglio Municipale deve istituire un Comitato Finanziario per la trattazione degli affari finanziari dell'Amministrazione Municipale, nonchè un Comitato del Personale per la trattazione degli affari relativi al personale della Amministrazione Municipale ed alle condizioni di servizio del medesimo.

Art. 15

Altri Comitati

I Consigli Municipali possono — e, se ordinato dall'Autorità Tutoria, devono — istituire comitati per fini generici o specifici, che appaiano necessari all'efficace svolgimento delle funzioni del Consiglio.

Art. 16

Comitati di Zona

1. Oltre ai Comitati istituiti a norma degli articoli 14 e 15, i Consigli Municipali possono — e, se ordinato dall'Autorità Tutoria, devono — ripartire il territorio compreso nella giurisdizione dell'Amministrazione Municipale, in due o più circoscrizioni, e istituire un Comitato di Zona per ogni circoscrizione.

2. I Comitati di Zona sono composti dei membri del Consiglio Municipale, che rappresentano la circoscrizione e di altri Consiglieri assegnati dal Consiglio al Comitato. I Comitati di Zona possono invitare persone residenti nella rispettiva circoscrizione, che non siano membri del Consiglio Municipale, a partecipare alle riunioni, senza diritto al voto.

3. Le persone invitate a norma del comma precedente sono in aggiunta ai membri eletti a norma dell'articolo 18.

Art. 17

Composizione dei Comitati

1. I membri dei Comitati sono nominati dal Consiglio Municipale fra i Consiglieri Municipali ed i membri aggiunti.

2. *I Comitati eleggono un proprio Vice Presidente nella loro prima riunione, in modo analogo a quanto previsto nell'Art. 11.*

Art. 18

Membri Aggiunti

Ove sia necessario ottenere la collaborazione di esperti, i comitati possono chiamare a partecipare alle proprie adunanze membri aggiunti non aventi diritto al voto. Il numero complessivo di tali membri aggiunti non può essere superiore a un terzo del totale degli altri membri.

Art. 19

Riunioni

1. La prima riunione del Consiglio Municipale è indetta dall'Autorità Tutoria non oltre trenta giorni dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni.

2. Le altre riunioni del Consiglio Municipale sono convocate dal Sindaco, di sua iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

3. *I Consiglieri Municipali, i Comitati finanziari ed i Comitati di zona, devono riunirsi almeno una volta al mese; gli altri Comitati devono riunirsi almeno una volta ogni due mesi.*

4. Le riunioni dei Consigli Municipali e dei Comitati di Zona sono pubbliche. Tuttavia, per giustificati motivi che devono essere fatti risultare dal verbale, il pubblico può essere escluso da una riunione o parte di essa.

5. Le riunioni degli altri Comitati non sono pubbliche.

6. Nelle riunioni dei Consigli Municipali e dei Comitati le votazioni sono palesi salvo in caso di elezioni e quando il Consiglio od il Comitato lo ritengano opportuno. Nei casi di cui all'articolo 39 la votazione deve essere sempre palese.

Art. 20

Quorum

Per la validità delle riunioni dei Consigli Municipali e dei Comitati è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

Art. 21

Verbali

1. Ad ogni riunione dei Consigli Municipali o dei Comitati, sono messi a verbale i nomi delle persone presenti e di quelle assenti.

2. Le risoluzioni e decisioni di un Consiglio Municipale o Comitato devono essere regolarmente verbalizzate e approvate, con gli eventuali emendamenti, nel corso della stessa riunione o alla successiva riunione del Consiglio Municipale o Comitato.

3. Copia dei verbali approvati deve essere trasmessa all'Autorità Tutoria entro quindici giorni dalla riunione e rimanere affissa nell'Albo Municipale per almeno sette giorni. Detti verbali possono essere in ogni tempo consultati dai residenti nella circoscrizione territoriale.

Art. 22

Spese dei Membri dei Consigli Municipali e Comitati

1. Entro il limite del bilancio approvato, ai membri dei Consigli Municipali e dei Comitati possono essere rimborsate le spese sostenute per prender parte alle riunioni e ad altri affari ufficiali dell'Amministrazione locale.

2. I rimborsi sono effettuati sotto forma di:

- a) indennità per coprire le spese di trasporto effettivo;
- b) gettone di presenza.

3. L'ammontare massimo della indennità per rimborso delle spese di trasporto, nonchè la misura del gettone di presenza sono fissati da ciascun Consiglio Municipale, previa approvazione dell'Autorità Tutoria.

4. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle persone invitate a partecipare alle riunioni dei Comitati di Zona, a norma dell'articolo 16 della presente legge.

5. *In aggiunta alle indennità di cui sopra, i Consigli Municipali, devono, con l'approvazione dell'Autorità Tutoria, determinare una indennità mensile di rappresentanza da corrispondersi al Sindaco ed ove la disponibilità finanziaria dell'Amministrazione Municipale lo permetta, anche al Vice Sindaco, in misura non inferiore alla metà di quella corrisposta al Sindaco.*

Art. 22 bis

Sospensione dalla Carica

I Consiglieri Municipali, il Sindaco, nonchè il Vice Sindaco, sono sospesi di diritto dalla carica, nel caso in cui venga iniziato a loro carico un procedimento penale per delitto comportante quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, o in cui la persona offesa sia l'Amministrazione Municipale; decadono di diritto dalla carica, in caso di condanna penale o in caso di sopravvenuta inleggibilità ai sensi di legge.

CAPO IV

Personale

Art. 23

Responsabilità per l'Esecuzione

Il Segretario Municipale e il personale da lui dipendente sono responsabili per l'esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio Municipale, compatibilmente con le disposizioni di questa e di ogni altra legge e con le istruzioni dell'Autorità Tutoria.

Art. 24

Segretario Municipale, Vice Segretario e Capi Servizio

1. Il Segretario Municipale, e ove esistano, il Vice Segretario e i Capi Servizio sono nominati tra i funzionari dello Stato in servizio presso il Ministero dell'Interno.

2. Un apposito ruolo dei funzionari addetti alle Amministrazioni Municipali sarà istituito con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità all'articolo 2 della Legge 15 marzo 1962, n. 7 (Ordinamento del Personale Civile dello Stato).

3. *Il Ministro dell'Interno nomina il Segretario Municipale ed i Capi Servizi ritenuti necessari all'efficace svolgimento delle funzioni del Consiglio. Con le stesse modalità sono adottati i provvedimenti di revoca o trasferimento.*

4. I Consigli Municipali possono formulare raccomandazioni al Ministro dell'Interno, in materia di trasferimento e di misure disciplinari nei confronti dei funzionari di cui al presente articolo.

5. Gli stipendi e le indennità dei funzionari di cui al presente articolo sono a carico dell'Amministrazione Municipale.

6. Subordinatamente alle direttive del Consiglio Municipale, i Capi Servizio, nello espletamento delle loro funzioni, devono uniformarsi ai principi generali seguiti, nei rispettivi settori, dai Ministri competenti.

Art. 25

Altro Personale

1. L'organo, le qualifiche, i gradi e gli stipendi del personale non compreso in quello di cui all'articolo 24 sono stabiliti dai Consigli Municipali.

2. Le condizioni di servizio di detto personale sono stabilite dai Consigli Municipali previa approvazione dell'Autorità Tutoria, e sono regolate, in quanto applicabili, dalle disposizioni dell'Ordinamento del Personale Civile dello Stato.

3. Il personale dipende amministrativamente dal Segretario Municipale.

4. I poteri inerenti alla nomina e alla cessazione dal servizio del personale sono esercitati dal Segretario Municipale, previa approvazione del competente Comitato del Consiglio.

5. Gli stipendi e le indennità di detto personale sono a carico dell'Amministrazione Municipale.

Art. 26

Partecipazione alle Riunioni e Verbali

1. Il Segretario Municipale, o persona da questi designata, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Municipale e dei Comitati, e ha diritto di prendervi la parola, senza diritto al voto. Peraltro, ove la questione in discussione riguardi il Segretario Municipale o il suo rappresentante, il Sindaco può ordinargli di ritirarsi.

2. Il Segretario Municipale è responsabile della tenuta di completi e accurati verbali di ogni riunione, decisione e risoluzione del Consiglio Municipale e dei Comitati, nonché della raccolta e custodia di leggi, regolamenti e altri documenti di interesse per gli affari del Consiglio.

CAPO V

Ordinamento Amministrativo-Contabile dei Consigli Municipali

SEZIONE I

Bilancio

Art. 27

Anno Finanziario

L'anno finanziario inizia con il 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 28

Formazione e Approvazione del Bilancio

1. Il Comitato Finanziario forma il progetto di bilancio preventivo, nel quale devono essere scritte tutte le entrate e tutte le spese dell'Amministrazione Municipale, e le sottopone all'approva-

zione del Consiglio Municipale. Il progetto di bilancio approvato dal Consiglio Municipale, è trasmesso, senza indugio, dal Sindaco al Ministero dell'Interno.

2. Qualora il Consiglio Municipale intenda chiedere un contributo governativo, ovvero si prospetti la possibilità di una situazione deficitaria, il bilancio approvato dal Consiglio deve essere sottoposto al Ministro dell'Interno, non oltre il 15 luglio di ogni anno, per l'approvazione definitiva. Negli altri casi, il bilancio deve essere presentato al Ministro dell'Interno non oltre il 30 settembre di ogni anno.

3. *Soppresso con Legge 13 Luglio 1965, n. 15.*

4. I Consigli Municipali il cui bilancio preventivo non sia stato approvato o respinto entro il 31 dicembre, possono deliberare autorizzazioni di spese, in conformità al progetto di bilancio, per un ammontare non superiore, per ciascun mese, ad un dodicesimo delle entrate dell'anno precedente.

5. Qualora, nel corso dell'anno finanziario, si rendano necessarie variazioni dei titoli di spesa che non importino peraltro nuove spese, le variazioni stesse sono effettuate previa autorizzazione dell'Autorità Tutoria.

6. Qualora nuove spese, non iscritte nel bilancio di previsione, si rendano necessarie, le spese stesse non possono essere effettuate se non con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'Interno.

SEZIONE II

Entrate dei Consigli Municipali

Art. 29

Entrate

Le entrate delle Amministrazioni Municipali sono costituite:

- a) dalle imposte, tasse e diritti riscossi a norma dell'articolo 30 della presente legge;
- b) dai redditi dei loro immobili e mobili;
- c) dal ricavato delle alienazioni dei loro beni patrimoniali immobili e mobili.

Peraltro i beni elencati nel comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 2 del 29 dicembre 1961 sull'Ordinamento Amministrativo-Contabile dello Stato, di proprietà delle Amministrazioni Municipali, sono inalienabili e non soggetti a prescrizioni;

- d) dalle altre entrate previste dalla legge.

Imposte, Tasse e Diritti

1. Le Amministrazioni Municipali, previa deliberazione del Consiglio Municipale, sono autorizzate ad applicare e riscuotere una o più delle seguenti imposte, tasse e diritti:

- a) imposta proporzionale sul valore accertato dei fabbricati;
- b) imposta fissa sulle abitazioni tradizionali e sui fabbricati non soggetti all'imposta proporzionale di cui alla lettera a);
- c) imposta proporzionale sul valore accertato dei terreni;
- d) imposta fissa sui terreni non soggetti all'imposta proporzionale di cui alla lettera c);
- e) imposta di licenza sull'esercizio di attività economiche, salvo che l'applicazione e la riscossione della stessa non siano dalla legge attribuite ad altro ente;
- f) tassa di mercato;
- g) tassa di macellazione;
- h) tassa per servizi forniti dal Municipio, contributo di migliorìa e diritti di vaccinazione e inoculazione;
- i) imposte su cani;
- j) tassa di disinfestazione di animali;
- k) diritti di certificazione e di segreteria;
- l) imposta sulle macchine da caffè espresso;
- m) imposta di consumo sull'energia elettrica;
- n) addizionale municipale sui diritti erariali dei pubblici spettacoli;
- o) imposta di compravendita di bestiame;
- p) imposta sulle insegne;
- q) addizionale sulla tassa di circolazione degli autoveicoli.

2. Le imposte, tasse e diritti di cui al precedente comma sono in ogni caso subordinati al rispetto del limite massimo stabilito con il separato provvedimento legislativo di cui all'articolo 52 della presente Legge. (1)

Art. 31

Modalità dell'Applicazione di Imposte, Tasse e Diritti

1. I Consigli Municipali che intendono applicare una o più delle imposte, tasse e diritti di cui al comma 1 dell'articolo 30, devono, nella relativa deliberazione specificare:

- a) l'ammontare dell'imposta, tassa o diritto, col rispetto del limite massimo stabilito con il separato provvedimento legislativo di cui all'articolo 52 della presente legge;
- b) per le imposte di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo precedente, se l'imposta deve essere applicata a tutta la giurisdizione territoriale dell'Amministrazione Municipale, ovvero solo ad una delle sue parti; e in tal caso a quale parte;
- c) la data da cui le imposte, tasse e diritti divengono esigibili.

2. Per l'entrata in vigore della delibera di cui al precedente comma è necessario l'approvazione del Ministro dell'Interno.

Art. 32

Riscossione delle Entrate

1. Le entrate delle Amministrazioni Municipali si riscuotono in contanti.

2. Di tutte le somme riscosse deve essere rilasciata quietanza.

SEZIONE III

Spese

Art. 33

Spese

Subordinatamente alle disposizioni della presente legge, le Amministrazioni Municipali sostengono tutte le spese necessarie all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 34

Mandati di Pagamento

Per ogni spesa deve essere emesso un mandato di pagamento in base a documentazione giustificativa.

SEZIONE IV

Contratti Art. 35

Firma dei Contratti

1. I contratti devono essere firmati dal Sindaco alla presenza del Segretario Municipale, il quale vi appone il sigillo dell'Amministrazione Municipale ed è responsabile della conservazione e registrazione, nonchè di ogni altra formalità inerente ai contratti stessi.

2. Sono nulli i contratti stipulati in violazione alle prescrizioni di cui al precedente comma.

Art. 36

Pubblici Incanti

1. I contratti per la fornitura di beni e materiali, e per l'esecuzione di lavori, e per la prestazione dei servizi che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate a fornire, qualora l'ammontare della spesa ecceda i 2.500 scellini somali, devono essere preceduti da pubblico incanto, notizia del quale deve essere data almeno dieci giorni prima mediante pubblicazione sull'Albo dell'Amministrazione Municipale ed in altri luoghi ritenuti convenienti.

2. Gli incanti sono banditi dai Comitati Finanziari dei Consigli Municipali, i quali aggiudicano il contratto al concorrente che ha presentato l'offerta più bassa. Un'offerta diversa può essere accettata solo per validi motivi, che devono essere fatti risultare dal verbale.

3. Qualora l'ammontare della spesa ecceda i 30.000 scellini somali, il contratto non può essere aggiudicato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Tutoria.

SEZIONE V

Contabilità e Controllo

Art. 37

Contabilità

1. Le Amministrazioni Municipali devono tenere una fedele ed accurata contabilità di tutte le transazioni finanziarie inerenti agli affari dell'Amministrazione.

2. Entro il primo marzo di ogni anno, le Amministrazioni Municipalì devono sottoporre al Ministro dell'Interno i rendiconti consuntivi annuali formati dal Comitato Finanziario ed approvati dal Consiglio Municipale.

Dai rendiconti annuali devono risultare i conti, i dati e le informazioni idonee a dimostrare i risultati della gestione del bilancio, il rapporto fra le entrate e le spese previste e quelle effettive, nonchè ogni altra informazione rilevante.

Art. 38

Controllo

1. La contabilità delle Amministrazioni Municipalì è soggetta al controllo del Ministro dell'Interno.

2. Il Magistrato ai Conti partecipa a tale controllo nei soli casi in cui lo Stato contribuisca, in misura rilevante, mediante prestiti, sovvenzioni o contributi, al bilancio municipale.

SEZIONE VI

Responsabilità per le Irregolarità Contabili

Art. 39

Responsabilità Contabile

1. Salvo le eventuali responsabilità penali, chiunque effettui o autorizzi un pagamento illegale o cagioni, per negligenza o condotta riprovevole, un ammanco o una perdita è tenuto a rimborsare l'ammontare di detto pagamento illegale, ammanco o perdita.

2. La responsabilità del rimborso di cui al comma precedente grava sulla persona che ha effettuato il pagamento, salvo che il pagamento stesso non sia stato effettuato a seguito di istruzioni scritte impartite dal Consiglio Municipale o da un Comitato. In tal caso, la responsabilità grava sui membri del Consiglio o del Comitato che hanno votato a favore del pagamento.

3. Ove la questione relativa alla legittimità di un pagamento sia sollevata in una riunione del Consiglio Municipale o di un Comitato, il Segretario Municipale o la persona responsabile dei verbali deve far risultare dal verbale i nomi dei membri che hanno votato a favore del pagamento in questione.

Art. 40

Modalità del Rimborso

Nei casi indicati nel precedente articolo, ove l'Autorità Tutoria sia il Ministro dell'Interno, il rimborso è ordinato dal Ministro stesso. Ove l'Autorità Tutoria non sia il Ministro dell'Interno, il rimborso è ordinato dall'Autorità Tutoria dell'Amministrazione Municipale interessata.

SEZIONE VII

Disposizioni Generali

Art. 41

Investimenti di Fondi

Con l'approvazione del Ministro dell'Interno, i Consigli Municipali possono deliberare l'investimento di tutti o di parte dei fondi dell'Amministrazione Municipale, nell'interesse della Amministrazione stessa.

Art. 42

Mutui

I Consigli Municipali possono deliberare di contrarre mutui, salvo approvazione del Ministro dell'Interno ed alle condizioni dal medesimo ritenute necessarie.

Art. 43

Provvedimenti in Materia Finanziaria

I Consigli Municipali devono, se così disposto per iscritto dal Ministro dell'Interno, adottare tutte quelle misure in materia finanziaria che si rendessero necessarie.

CAPO VI

Disposizioni Varie, Transitorie e Finali

SEZIONE I

Disposizioni Varie

Art. 44

Scioglimento dei Consigli Municipali

1. Qualora il Consiglio Municipale non sia in grado di svolgere le sue funzioni o ripetutamente ometta di eseguire i compiti assegnati per legge, o commetta eccessi e abusi di potere, il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, può con proprio provvedimento motivato, sciogliere il Consiglio e nominare un Commissario Straordinario che avrà tutti i compiti, le funzioni e i poteri del Consiglio che è stato sciolto.

2. Entro il termine di sei mesi dalla data del Decreto di scioglimento del Consiglio Municipale, deve procedersi all'elezione di un nuovo Consiglio. Tale termine può essere prorogato con provvedimento motivato dal Ministro dell'Interno, ove ciò appaia necessario per motivi finanziari e di ordine pubblico.

3. Entro trenta giorni dallo scioglimento del Consiglio Municipale ciascun Consigliere può ricorrere alla Corte Suprema, a norma di legge, contestando la legalità dello scioglimento.

Art. 45

Decadenza e Revoca dei Consiglieri Municipali

1. Il Consigliere Municipale il quale perda i requisiti di cui all'Art. 3 dell'allegato (1) è dichiarato decaduto dalla carica dal Ministro dell'Interno, su proposta dell'Autorità Tutoria.

2. Il Consigliere Municipale il quale venga meno ai doveri inerenti alle sue funzioni può essere rimosso dalla carica dal Consiglio Municipale.

Art. 46

Successione nei Diritti e nelle Responsabilità

1. Subordinatamente alle disposizioni del Titolo I dell'Ordinamento Amministrativo Contabile dello Stato approvato con Decreto-Legislativo n. 2 del 29 dicembre 1961, tutti i beni appartenenti a ciascuna Amministrazione Municipale istituita a norma

(1) Elettorato passivo.

della Legge n. 9 del 30 dicembre 1956, o del «Local Government Council» istituito a norma della «Local Government Council's Ordinance, 1953», nonchè i relativi diritti e responsabilità sono trasferiti all'Amministrazione Municipale, istituita a norma della presente legge, avente giurisdizione sul territorio sul quale precedentemente all'entrata in vigore della presente Legge, si estendeva la giurisdizione dell'Amministrazione Municipale, e Local Government Council di cui sopra.

2. Ove il territorio di una preesistente Amministrazione Municipale o Local Government Council sia ripartito fra due o più Amministrazioni Municipalì istituite a norma della presente legge, il Decreto Presidenziale istitutivo di dette Amministrazioni deve indicare in quale proporzione i beni, i diritti e le responsabilità dell'Amministrazione Municipale e del Local Government Council sono ripartiti fra le varie Amministrazioni Municipalì.

Art. 47

Disposizioni Penali

1. Salvo quanto diversamente disposto per legge o regolamento, chiunque:

- a) contravviene ai regolamenti emanati dal Consiglio Municipale;
- b) non osserva i provvedimenti legittimamente emanati dal Sindaco, dal Segretario Municipale, o da un Capo Servizio, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da Sh. So. 50 a Sh. So. 500. Peraltro, qualora la contravvenzione violi un regolamento o un provvedimento relativo all'ordine pubblico o alla salute pubblica, il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000.

2. Nelle contravvenzioni previste dal comma precedente, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, il contravventore può conciliare versando all'ufficio dell'Amministrazione Municipale, entro sette giorni dalla data in cui la contravvenzione gli è stata contestata, una somma pari alla metà dell'ammenda minima prevista per l'infrazione commessa.

3. Le somme riscosse a norma del presente articolo fanno parte delle entrate dell'Amministrazione Municipale.

SEZIONE II

Disposizioni Transitorie

Art. 48

Personale

1. Il personale delle Amministrazioni Municipali e dei Local Government Councils in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può:

- a) essere trasferito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ai ruoli dei funzionari dello Stato ed addetto al Ministero dell'Interno per essere destinato agli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 24 della presente legge. Tale personale sarà poi ammesso nello specifico ruolo dei funzionari addetti alle Amministrazioni Municipali previsto dal secondo comma del citato articolo;
- b) essere trasferito al personale dell'Amministrazione Municipale interessata, con deliberazione del Consiglio Municipale approvata dall'Autorità Tutoria.

2. Il personale trasferito a norma del comma precedente dovrà essere inquadrato anche in deroga alle disposizioni in materia di titoli di studio, di cui all'articolo 6 della Legge 15 marzo 1962 n. 7 (Ordinamento del Personale Civile dello Stato), in categoria e grado equiparati a quelli cui in precedenza apparteneva e conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità già acquisita.

3. Finchè non saranno effettuati i trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, il personale delle Amministrazioni Municipali o dei Local Government Councils in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuerà a prestare servizio presso la rispettiva Amministrazione Municipale a norma della medesima, istituita alle medesime condizioni e con lo stesso trattamento ad essa applicabili alla data della sua entrata in vigore.

Art. 49

Finanze

Sino a quando non saranno applicate le disposizioni del Capo V, Sezione II, della presente legge, le entrate delle Amministrazioni Municipali continueranno ad essere regolate dalle norme della Legge n. 9 del 30 settembre 1956 (Ordinamento delle Amministrazioni Municipali) o della «Local Government Council's Ordinance

SEZIONE III

Disposizioni Finali

Art. 50

Abrogazioni

Sono abrogati la Legge n. 9 del 1956 sull'Ordinamento delle Amministrazioni Municipali, l'Ordinamento Tributario n. 1403 del 1939, la «Local Government Council's Ordinance del 1953», la Legge n. 15 del 1958 sulle «Elezioni Amministrative», ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente Legge e dell'Allegato.

Art. 51

Regolamenti

Il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, può emanare regolamenti per l'esecuzione della presente legge e dell'Allegato, ivi comprese norme relative alla registrazione degli elettori e alla loro distribuzione tra le varie circoscrizioni elettorali.

Art. 52

Delega Legislativa

Il Governo è delegato a stabilire con Decreto Legislativo, da emanarsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti indicati nell'articolo 30 della presente legge. (1)

Art. 53

Entrata in Vigore

La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Mogadiscio, addì 14 agosto 1963.

Il Primo Ministro «ad interim»

MOHAMUD ABDI NUR

Il Ministro dell'Interno

MOHAMUD ABDI NUR

ADEN ABDULLA OSMAN

1) Vedi nota all'Art. 30.

INDICE DELL'APPENDICE

AMMINISTRAZIONI (Omissis) MUNICIPALI

CAPO I - ISTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI.

	Pag.
Articolo 1 - Le Amministrazioni Municipali	15
Articolo 2 - Personalità giuridica	15
Articolo 3 - Classificazione delle Amministrazioni Municipali	16
Articolo 4 - I Consigli Municipali	16
Articolo 5 - Nomina di Membri aggiunti	16
Articolo 6 - Autorità Tutoria	17

CAPO II - COMPITI, FUNZIONI E POTERI DEI CONSIGLI MUNICIPALI

Articolo 7 - Compiti dei Consigli Municipali	17
Articolo 8 - Funzioni obbligatorie dei Consigli Municipali	17
Articolo 9 - Altre funzioni dei Consigli Municipali	18
Articolo 10 - Poteri	19

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI CONSIGLI MUNICIPALI E DEI COMITATI

Articolo 10 bis Poteri del Consiglio Municipale	19
Articolo 11 - Sindaco e Vice-Sindaco	20
Articolo 12 - Poteri del Sindaco	21
Articolo 13 - Vice-Sindaco	21
Articolo 14 - Comitato Finanziario e Comitato del Personale	21
Articolo 15 - Altri Comitati	22
Articolo 16 - Comitati di Zona	22

Articolo 17 - Composizione dei Comitati	22
Articolo 18 - Membri Aggiunti	22
Articolo 19 - Riunioni	23
Articolo 20 - Quorum	23
Articolo 21 - Verbali	23
Articolo 22 - Spese dei Membri dei Consigli Municipali e Comitati	24
Articolo 22 bis Sospensione dalla carica	24

CAPO IV - PERSONALE

Articolo 23 - Responsabilità per l'esecuzione	25
Articolo 24 - Segretario Municipale, Vice-Segretario e Capi Servizio	25
Articolo 25 - Altro Personale	25
Articolo 26 Partecipazione alle riunioni e verbali	26

CAPO V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DEI CONSIGLI MUNICI- PALI

SEZIONE I - BILANCIO

Articolo 27 - Anno finanziario	26
Articolo 28 - Formazione e approvazione del Bilancio	26

SEZIONE II - ENTRATE DEI CONSIGLI MUNICIPALI

Articolo 29 - Entrate	27
Articolo 30 - Imposte, Tasse e Diritti	28
Articolo 31 - Modalità per l'applicazione di Imposte, Tasse e Diritti	29
Articolo 32 - Riscossione delle entrate	29

SEZIONE III - SPESE

Articolo 33 - Spese	29
Articolo 34 - Mandati di pagamento	29

SEZIONE IV - CONTRATTI

	Pag.
Articolo 35 - Firma dei contratti	30
Articolo 36 - Pubblici incanti	30

SEZIONE V - CONTABILITA' E CONTROLLO

Articolo 37 - Contabilità	30
Articolo 38 - Controllo	31

SEZIONE VI - RESPONSABILITA' PER LE
IRREGOLARITA' CONTABILI

Articolo 39 - Responsabilità contabile	31
Articolo 40 - Modalità del rimborso	32

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 41 - Investimenti di fondi	32
Articolo 42 - Mutui	32
Articolo 43 - Provvedimenti in materia finanziaria	32

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE
E FINALI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 44 - Scioglimento dei Consigli Municipali	33
Articolo 45 - Decadenza e revoca dei Consiglieri Municipali	33
Articolo 46 - Successione nei diritti e nelle responsabilità	33
Articolo 47 - Disposizioni penali	34

SEZIONE II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 48 - Personale	35
Articolo 49 - Finanze	35

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50 - Abrogazione	36
Articolo 51 - Regolamenti	36
Articolo 52 - Delega legislativa	36
Articolo 53 - Entrata in vigore	36

ALLEGATO ALLA LEGGE

ELEZIONI DEI CONSIGLI MUNICIPALI
(Omesso)